



COMUNICATO UFFICIALE N.126

126/1

La Commissione Accordi Economici, nelle riunioni tenute a Roma il 12/13 Dicembre 2013, accertati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente ed esaminati gli atti, ha assunto le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.:Avv.Fabio GALLI - Presidente;Avv.Vincenzo Stella – Vice Presidente
Dr.Giuseppe BLUMETTI; Avv.Francesco CARUSO; Avv.Carlo GRECO;Avv.Roberta LI CALZI;
Dr.Paolo MAGRELLI;Dr.Ermanno MAROTA;Dr.Salvatore VENTORINO; Componenti;
Sig.Enrico CIUFFA Segretario

1)RICORSO DEL CALCIATORE Niccolo' MARTIN/VERONA CALCIO A/5

Con Racc.A.R. in data 7/11/2013 il sig.Niccolo' MARTIN, proponeva ricorso a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società VERONA C/5 un accordo economico prevedente il compenso lordo di €.6.400,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13. Precisando di aver percepito rate per €.4.300,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.2.100,00.

La Società in data 3/12/2013 presentava le proprie controdeduzioni in merito, allegando alle stesse un atto di quietanza a firma del calciatore stesso.

In data 10/12/2013, tramite il proprio legale, replicava alle difese della Società, disconoscendo sia il contenuto che la firma apposta sul documento presentato dalla controparte.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. sospende ogni giudizio in ordine al reclamo avanzato dal Sig.Niccolo' MARTIN nei confronti della Società VERONA C/5 trasmettendo gli atti alla Procura Federale F.I.G.C. onde poter accertare quanto denunciato dal calciatore e mettere la C.A.E. in condizione di poter emettere una propria decisione.

2) RICORSO DEL CALCIATORE Gaetano ROMANO/S.S.D.ACIREALE CALCIO 1946 S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 6/09/2013 il sig.Gaetano ROMANO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.D.ACIREALE CALCIO 1946 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13.

Precisando di non aver percepito alcuna rata,richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma totale.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società S.S.D.ACIREALE CALCIO 1946. al pagamento in favore del sig.Gaetano ROMANO della somma di €7.500,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Sicilia i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

3) RICORSO DEL CALCIATORE Antonio TROVATO/A.S.D.FLAMINIA CIVITACASTELLANA

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 26/09/2013 il sig.Antonio TROVATO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.FLAMINIA CIVITACASTELLANA un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di € 5.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13. Precisando di aver percepito rate per €3.000,00 richiedeva la condanna della società al pagamento della rimanente somma di €2.000,00.

Si rileva preliminarmente che in data 30/12/2013 il legale del calciatore faceva pervenire una dichiarazione di rinuncia al ricorso, con annessa ricevuta liberatoria a firma del ricorrente.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, dichiara cessata la materia del contendere.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

4) RICORSO DEL CALCIATORE Vincenzo CAPUOZZO/A.S.D.ISERNIA F.C.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 1/10/2013 il sig.Vincenzo CAPUOZZO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.ISERNIA F.C. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €6.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13.

Precisando di aver percepito rate per €1.000,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €5.000,00

La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D. ISERNIA F.C. al pagamento in favore del sig. Vincenzo CAPUOZZO della somma di € 5.000,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

5) RICORSO DELLA CALCIATRICE Federica LADDAGA/A.S.D.FEMMINILE INTER MILANO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 25/09/2013 la sig.na Federica LADDAGA si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.FEMMINILE INTER MILANO un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di € 10.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13. Precisando di aver percepito rate per € 9.000,00 richiedeva la condanna della società al pagamento della rimanente somma di € 1.000,00.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D.FEMMINILE INTER MILANO al pagamento in favore della sig.na Federica LADDAGA della somma di € 1.000,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo: [cae@lnd](mailto:cae@lnd.it)

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Calcio Femminile. i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità della calciatrice regolarmente datati e firmati dalla stessa entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

6) RICORSO DEL CALCIATORE Emanuele SANTANIELLO/U.S.D.NOTO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 12/10/2013 il sig. Emanuele SANTANIELLO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società U.S.D.NOTO un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di € 7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13.

Precisando di aver percepito rate per € 4.500,00 richiedeva la condanna della società al pagamento della rimanente somma di € 3.000,00.

Si rileva preliminarmente che in data 10/12/2013 il legale del calciatore faceva pervenire una dichiarazione di rinuncia al ricorso a firma del ricorrente.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, dichiara cessata la materia del contendere.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

7) RICORSO DEL CALCIATORE Roberto AQUARO/TRENTO CALCIO 1921 S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 1/10/2013 il sig. Roberto AQUARO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.D. TRENTO CALCIO 1921 S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di € 12.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13

Precisando di aver percepito rate per € 3.000,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di € 9.500,00.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società S.S.D. TRENTO CALCIO 1921 S.r.l. al pagamento in favore del sig. Roberto AQUARO della somma di € 9.500,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al C.P.A. Trento i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

8) RICORSO DEL CALCIATORE Christian MILLUZZO/S.S.D. ACIREALE CALCIO 1946

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 21/09/2013 il sig. Christian MILLUZZO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.D. ACIREALE CALCIO 1946 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di € 1.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13.

Precisando di non aver percepito alcuna rata, richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma totale.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società S.S.D. ACIREALE CALCIO 1946. al pagamento in favore del sig. Christian

MILLUZZO della somma di €1.500,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo: cae@Ind.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Sicilia i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

9)RICORSO DEL CALCIATORE Danilo FUSARO/A.S.D.ISERNIA F.C.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 1/10/2013 il sig.Danilo FUSARO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.ISERNIA F.C. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €15.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13

Precisando di aver percepito rate per €2.000,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €4.000,00 maturate fino al mese di Dicembre 2012 in quanto poi svincolato.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D.ISERNIA F.C. al pagamento in favore del sig.Danilo FUSARO della somma di €4.000,00.Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo: cae@Ind.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

10)RICORSO DEL CALCIATORE Carmine GUGLIELMI/A.S.D.ISERNIA F.C.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 1/10/2013 il sig.Carmine GUGLIELMI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.ISERNIA F.C. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13.

Precisando di non aver percepito alcuna rata richiedeva la condanna della Società al pagamento dell'intera somma.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D. ISERNIA F.C. al pagamento in favore del sig. Carmine GUGLIELMI della somma di € 7.500,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

11) RICORSO DEL CALCIATORE Giuseppe LICCIARDELLO/S.S.D.ACIREALE CALCIO 1946

Con Racc.A.R. in data 22/11/2013 il sig. Giuseppe LICCIARDELLO, proponeva ricorso a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.D.ACIREALE CALCIO 1946 S.r.l. un accordo economico prevedente il compenso lordo di € 7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13. Precisando di non aver percepito alcuna rata, richiedeva la condanna della Società al pagamento dell'intera somma.
Si rileva preliminarmente che al ricorso non è stata allegato l'avviso di ricevimento in originale della Raccomandata A.R. contenente il ricorso, inviata alla controparte (così come previsto dall'art.25/bis comma 4 del Regolamento L.N.D.)

P.Q.M

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara inammissibile il reclamo proposto dal
Sig. Giuseppe LICCIARDELLO nei confronti della Società S.S.D.ACIREALE CALCIO 1946 S.r.l. per violazione dell'art.25/bis comma 4 del Regolamento L.N.D.
Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

12) RICORSO DEL CALCIATORE Cristian CASCIARO/A.S.D.SAMBIASE 1962

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 11/10/2013 il sig. Cristian CASCIARO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.SAMBIASE 1962 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di € 12.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13
Precisando di aver percepito rate per € 6.250,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di € 6.250,00
La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.
Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D.SAMBIASE 1962 al pagamento in favore del sig. Cristian CASCIARO della

somma di €6.250,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Calabria i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

14) RICORSO DEL CALCIATORE Stefano BERARDI/A.S.D.GINNASTICA E CALCIO SORA

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 28/09/2013 il sig. Stefano BERARDI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.GINNASTICA E CALCIO SORA un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €5.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13. Precisando di aver percepito rate per €2.500,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €2.500,00.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D.GINNASTICA E CALCIO SORA al pagamento in favore del sig. Stefano BERARDI della somma di €2.500,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

15) RICORSO DEL CALCIATORE Francesco FERRETTI/A.S.D.CIVITAVECCHIA 1920

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 28/10/2013 il sig. Francesco FERRETTI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.CIVITAVECCHIA 1920 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €4.200,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13.

Precisando di aver percepito rate per €1.050,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €3.150,00.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D.CIVITAVECCHA 1920 al pagamento in favore del sig. Francesco FERRETTI della somma di € 3.150,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Lazio i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

16) RICORSO DEL CALCIATORE Paolo DI GIOACCHINO/A.C.SANT'ANGELO 1907 S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 5/09/2013 il sig. Paolo DI GIOACCHINO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.C.D.SANT'ANGELO 1907 S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di € 4.800,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13. Precisando di non aver percepito alcuna rata richiedeva la condanna della Società al pagamento dell'intera somma.

La Società in data 16/09/2013 faceva pervenire le proprie controdeduzioni in merito, ma prive di indicazioni concrete utili a dimostrare un parziale o totale pagamento del calciatore.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.C.D.SANT'ANGELO 1907 S.r.l. al pagamento in favore del sig. Paolo DI GIOACCHINO della somma di € 4.800,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Lombardia i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

17) RICORSO DEL CALCIATORE Vincenzo RICCOBONO/A.S.D.LICATA 1931

Con Racc.A.R. in data 12/11/2013 il sig. Vincenzo RICCOBONO, proponeva ricorso a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.LICATA 1931 un accordo economico prevedente il compenso lordo di € 25.800,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13.

Precisando di aver percepito rate per € 16.400,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di € 9.400,00,

Si rileva preliminarmente che al ricorso non è stata allegato l'avviso di ricevimento in originale della Raccomandata A.R. contenente il ricorso, inviata alla controparte (così come previsto dall'art.25/bis comma 4 del Regolamento L.N.D.)

P.Q.M

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara inammissibile il reclamo proposto dal Sig. Vincenzo RICCOBONO nei confronti della Società A.S.D.LICATA 1931 per violazione dell'art.25/bis comma 4 del Regolamento L.N.D.
Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

18) RICORSO DEL CALCIATORE Domenico DE CICCO/NUOVO COSENZA CALCIO S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 1/10/2013 il sig. Davide CAVALLARO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società NUOVO COSENZA CALCIO S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di € 13.428,85 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13

Precisando di aver percepito rate per € 8.428,85 richiedeva la condanna della società al pagamento della rimanente somma di € 5.000,00.

Si rileva preliminarmente che in data 10/12/2013 il legale del calciatore faceva pervenire una mail dove comunicava che il calciatore aveva conciliato la vertenza direttamente con la Società.

E' stato anche allegata copia di bonifico bancario per € 5.000,00 a favore del ricorrente effettuato dalla NUOVO COSENZA CALCIO S.r.l.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, dichiara cessata la materia del contendere.
Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

19) RICORSO DEL CALCIATORE Mirco RUGGIERO/A.S.D.MATERA CALCIO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 1/10/2013 il sig. Mirco RUGGIERO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.MATERA CALCIO un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di € 25.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13

Precisando di aver percepito rate per € 15.000,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di € 10.000,00.

Si rileva preliminarmente che in data 7/1/2014 il legale del calciatore faceva pervenire una dichiarazione di rinuncia al ricorso, con annessa ricevuta liberatoria a firma del ricorrente.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, dichiara cessata la materia del contendere.
Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

20)RICORSO DEL CALCIATORE Gianluca METTA/A.S.D.MATERA CALCIO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 17/10/2013 il sig.Gianluca METTA si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.MATERA CALCIO un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di € 5.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13

Precisandodi aver percepito rate per €1.400,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €3.600,00.

Si rileva preliminarmente che in data 2/1/2014 il legale del calciatore faceva pervenire una dichiarazione di rinuncia al ricorso, con annessa ricevuta liberatoria a firma del ricorrente.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,dichiara cessata la materia del contendere.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

21)RICORSO DEL CALCIATORE Antonio CAGNAZZO/A.S.D.MATERA CALCIO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 19/08/2013 il sig.Antonio CAGNAZZO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.MATERA CALCIO un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di € 9.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13

Precisando di non aver percepito alcuna rata.

Si rileva preliminarmente che in data 30/12/2013 il legale del calciatore faceva pervenire una dichiarazione di rinuncia al ricorso, con annessa ricevuta liberatoria a firma del ricorrente.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,dichiara cessata la materia del contendere.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

22)RICORSO DEL CALCIATORE Paride MARCHIO/NUOVO COSENZA CALCIO S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 12/11/2013 il sig.Paride MARCHIO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società NUOVO COSENZA CALCIO S.r.l.un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di € 16.023,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13

Precisando di aver percepito rate per €5.060,00 richiedeva la condanna della società al pagamento della rimanente somma di €10.963,00.

Si rileva preliminarmente che in data 9/01/2014 la società faceva pervenire una mail dove comunicava che il calciatore aveva conciliato la vertenza, allegando copia di bonifico bancario per €8.940,00 a favore del ricorrente effettuato dalla NUOVO COSENZA CALCIO S.r.l.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, dichiara cessata la materia del contendere.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

23) RICORSO DEL CALCIATORE Rosario GAGLIONE/A.S.D.S.FELICE GLADIATOR

Con decisione del 24.10.2013 la Commissione Vertenze Economiche in accoglimento dell'appello proposto in data 09.07.2013 dal sig. Rosario GAGLIONE annullava la decisione della Commissione Accordi Economici del 07.06.2013 rimettendo gli atti alla Commissione medesima per il nuovo esame nel merito della controversia. La Commissione esaminato nuovamente il reclamo nel merito mediante il quale il calciatore chiede la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di € 7.500,00 relativamente alla stagione sportiva 2011/2012, ritiene la domanda fondata.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., accoglie il reclamo, condannando A.S.D. SAN FELICE GLADIATOR a corrispondere al sig. Rosario GAGLIONE la somma di € 7.500,00, quale compenso globale annuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto.

Dispone altresì la restituzione della tassa di reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

Il Segretario
Enrico Ciuffa

Il Presidente
Avv. Fabio Galli

Publicato in Roma il 13 Gennaio 2014

Il Segretario Generale
Dott. Massimo Ciaccolini

Il Presidente della L.N.D.
Rag. Carlo Tavecchio